

STUDIO LEGALE
Avv. Gabriella CASSIBBA

Via Andrea Costa n 121/6 - 40134 - Bologna
Via Elia Rainusso n 176 - 41124 - Modena
Telefono mobile 347.9757230 - Fax 051.19905453
email:avv.cassibba@gmail.com
PEC gabriella.cassibba@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO (ROMA)

Ricorso promosso da

la professoressa **Monticelli Tullia**, nata a Correggio (RE) il 13/12/1990 Codice Fiscale: MNTTL-L90T53D037U (MO), residente in MODENA via Cervina n 91 rappresentata e difesa, come da mandato in calce dall'avvocato Gabriella Cassibba (CF CSSGRL78C61M088G) del foro di Bologna presso il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, via Andrea Costa n 121/6 (l'avvocato Cassibba dichiara di voler ricevere notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec gabriella.cassibba@ordineavvocatibopec.it o al numero di fax 05119905453)

contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, cod. fis. 80185250588, in persona del legale rappresentante Ministro pro tempore, con sede in Roma viale Trastevere n. 76/A (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it), rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso la quale per legge è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12 - pec roma@mailcert.avvocaturastato.it

CONTROINTERESSATI:

Avanzini Alessandra residente in Parma, nonché tutti i candidati alla classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

1. dell'avviso del 04/06/2021 (a firma del Vice Direttore Generale dell'USR della Emilia Romagna, dott. Bruno E. Di Palma), della pubblicazione degli esiti della prova scritta per la classe di concorso A012- *Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado*, nel sito internet dell'USR e della graduatoria dei candidati ammessi della Procedura straordinaria

- na, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso *A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado*, e dell'Elenco alfabetico allegato al detto Avviso, dal quale la ricorrente saputo di non avere superato la prova scritta (01 - *m_pi.AOODRER.-REGISTRO-UFFICIALEU.0011242.04-06-2021-1*);
2. dell'avviso del 28 giugno 2021 (a firma del Vice Direttore Generale dell'USR della Emilia Romagna, dott. Bruno E. Di Palma) con il quale veniva pubblicato il Decreto di approvazione della graduatoria di merito della Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso *A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado* nonché la graduatoria dei candidati (02 - *m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000363.28-06-2021*)
 3. del successivo avviso del 14.07.2021 (a firma del Vice Direttore Generale dell'USR della Emilia Romagna, dott. Bruno E. Di Palma) con il quale veniva dato atto della rettifica della sofferta graduatoria (03 - *m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000430.14-07-2021*)
 4. dei verbali ed atti della Commissione giudicatrice, nominata dal citato USR (04 - *DECRETO-A012_n.-788.22-10-2020*), da cui risulta che la ricorrente non ha raggiunto il punteggio sufficiente, pari a 56/80 punti, al superamento della prova scritta;
 5. Della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, acquisito con istanza di accesso agli atti, compito n 287, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 51/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 1,3/5 per il quesito in lingua inglese, per un totale di 52,30/80 (05 - *Compito n 287*) ;
 6. ove esistenti, dei verbali di approvazione dell'elenco e della graduatoria di cui sopra, di estremi e contenuto ignoti;
 7. del verbale di scioglimento dell'anonimato del 20.4.2021, non cognito;
 8. ove occorrer possa, dei Decreti dipartimentali del MIUR, n. 510, pubblicato nella G.U. del 28.4.2020, e n. 783 pubblicato nella G.U. del 10.7.2020, nonché degli ulteriori atti del procedimento di organi ministeriali, anche endoprocedimentali, tra cui quelli che hanno stabilito le griglie di valutazione;
 9. e di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

e per la condanna, anche in via cautelare

dell'Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione degli elaborati della ricorrente e, per l'effetto, alla rettifica della successiva graduatoria definitiva in relazione alla classe di concorso A012, ovvero, in ulteriore subordine, alla riedizione o al rifacimento della prova scritta.

FATTO

1. Con Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR, n. 510 pubblicato in G.U. del 28.4.2020, è stata bandita la Procedura “straordinaria”, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, finalizzata ad “immettere in ruolo” quei docenti (c.d. precari) che avevano maturato i requisiti individuati per la loro stabilizzazione dalle direttive comunitarie, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e merito (ossia i 36 mesi di servizio).
2. Il legislatore nazionale, infatti, a seguito dei numerosi richiami della CGUE e della giurisprudenza formatasi, ha previsto una procedura straordinaria per garantire le assunzioni dei precari, quale ristoro dello smodato utilizzo di lavoratori precari nel modo della scuola.
3. Si legge, infatti all’ art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n.159, - recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico*” - l’ordine rivolto al MIUR “**ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari**” ... di ... “bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla formazione di una graduatoria di vincitori, distinta per regioni e classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 24.000 posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/2023.”
4. Inizialmente il concorso prevedeva una prova scritta nazionale *computer-based* e una successiva valutazione dei titoli e servizi. Alla prova scritta era assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli e servizi un punteggio massimo di 20 punti. La prova scritta si intendeva superata con un punteggio non inferiore a 56 punti su 80. Si prevedeva una graduatoria con punteggio della prova scritta più i titoli e servizi; a seguire immissione in ruolo e anno di prova. I vincitori avrebbero potuto conseguire l’abilitazione prima del ruolo se avessero avuto una supplenza al 30 giugno o 31 agosto. I soggetti che avevano conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 56/80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientravano nel contingente previsto per il reclutamento, sarebbero stati inseriti in un elenco non graduato ed avrebbero potuto accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione.
5. A seguito del Decreto Sostegni bis, al Titolo VI, art.59 "***Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente***, al fine di procedere ad una tempestiva nomina nonché semplificazione delle procedure concorsuali, come previsto dalla CGUE, vengono soppressi dell’art. 1 comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; il comma 13 viene

modificato ed integrato (art.59, commi 6 e7, Decreto Sostegni bis),ovvero soppressi i 24 CFU e la prova finale.

6. Questi i requisiti inizialmente previsti.
7. Ebbene l'odierna ricorrente è una docente in possesso dei requisiti di ammissione alla predetta Procedura straordinaria previsti dall'art. 2 del citato Decreto n. 510 (di seguito "Bando") ed ha concorso, in particolare, per la classe di concorso A012- Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (*06 - domanda di partecipazione*)
8. La ricorrente, infatti, possedeva i requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 2.
9. La ricorrente, come il resto dei candidati, aveva appreso dal Bando che la prova scritta sarebbe stata "a quiz", ossia a risposta chiusa multipla (e si doveva individuare semplicemente la risposta corretta, posta in alternativa alle tre errate).
10. In prossimità della prova è stato emanato il Decreto ministeriale n. 783 a firma del Capo dipartimento del MIUR - nella G.U. n. 53 del 10.7.2020 "di rettifica" del precedente, che ha stravolto in modo del tutto irragionevole la Procedura straordinaria ed in particolare la prova scritta ed il sistema valutativo (**privandolo dei parametri di oggettività prima previsti**).
11. E' stato aumentato il numero dei posti per le immissioni in ruolo, a 32.000 in luogo di 24000, per la formazione di una graduatoria di vincitori fino all'esaurimento. Tale estensione numerica è avvenuta in ossequio all'art. 230 del D.L. 19.5.2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19", **secondo la evidente, chiara e dichiarata direzione di "stabilizzare" subito (viste le "urgenza e necessità") un numero ancor maggior di docenti precari tra quelli aventi diritto a partecipare alla procedura (prevedendo un incremento addirittura del 33%)**.
12. Nel contempo, però, è stata totalmente modificata la prova scritta, in cinque quesiti a risposta aperta, esponenzialmente più suscettibili di valutazioni soggettive, come dimostrato dai fatti e dagli esiti di alcuni distretti, e, soprattutto, dall'esito del distretto dell'Emilia Romagna: **73,2% di promossi in Campania, 68,20% in Umbria, 60,70% in Sicilia, 62,30% in Liguria, 64,40% in Piemonte, 60,09% in Toscana e SOLO il 20,9% di promossi in Emilia Romagna** (*07 - Scheda statistica ammessi classe A012*)
13. Con l'art. 9 del Decreto dipartimentale n. 783 del 28.7.2020 è stato proprio "sostituito" l'art. 13 del Decreto dipartimentale n. 510 del 23.4.2020, con l' Art 13 (prova scritta). - 1. *La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata è di 150 minuti (...)*. Il comma 2 del nuovo art. 13 dispone che: "**La prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della comprensione del testo in lingua inglese**".

14. Al comma 9 del nuovo art. 13 si è previsto che a ciascuno dei quesiti poteva essere attribuito il massimo pari a 15 punti (per un totale massimo di 75 punti). Al quesito di Inglese un massimo di 5 punti.
15. Si tratta di un totale stravolgimento delle modalità di svolgimento della prova ed attribuzione dei punteggi, con il passaggio del tutto immotivato (ed irragionevole) da una valutazione di tipo oggettivo (verifica del numero di risposte “a quiz” corrette, in modo da garantire la parità di trattamento) ad una di tipo soggettivo da parte della Commissione giudicatrice (che doveva esercitare la propria discrezionalità tecnica).
16. Al nuovo comma 11, nonostante tale stravolgimento della prova scritta e modalità di attribuzione dei punteggi (lo si ripete, passaggio da un criterio oggettivo ad uno soggettivo), è rimasto il limite minimo dei 56/80 punti per il superamento della prova scritta, che era stato comunque “graduato” (come si dirà nel prosieguo) sulla prova ad 80 quesiti - con quiz.
17. Sul piano organizzativo, nel Decreto n. 510, all’art. 1, si era chiarito come la procedura fosse bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale e che “i dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale”.
18. Circa le modalità di svolgimento della prova scritta da parte della ricorrente, si pone in luce innanzitutto la valutazione della prova, nonché la severità delle correzioni da parte dei docenti incaricati del ruolo in EMILIA ROMAGNA rispetto al resto d’Italia.
19. A seguito di Avviso del 04/06/2021, l’USR della Emilia Romagna ha quindi pubblicato le graduatorie degli ammessi alla fase successiva (di esame dei titoli), dei candidati che avevano superato la prova scritta.
20. Con sorpresa, si è appreso che, in modo davvero anomalo, **solo 71 candidati sui 339 partecipanti, hanno superato la prova scritta su 194 posti disponibili per le immissioni in ruolo! Ben 123 posti sono risultati vacanti!!**
21. La ricorrente è risultata tra gli esclusi da detta graduatoria degli ammessi, non avendo ottenuto il risultato ritenuto “sufficiente” al superamento della prova scritta, e dunque è certamente da tale momento che ha subito una lesione della propria sfera giuridica, vantando pertanto un interesse concreto, attuale e diretto alla presente azione proposta a tutela dei propri interessi legittimi e diritti.
22. La ricorrente, sorpresa da tale esito, ha presentato istanza di accesso agli atti, concessa parzialmente dalla p.a., ed ha potuto prendere visione della propria prova scritta (08 - A012_08_1_287.), della sua “correzione” con i punteggi in base ai criteri (griglie) di valutazione (CFR doc n 05 - compito), potendo così accertare le modalità di applicazione degli stessi da parte della Commissione giudicatrice, che (per quanto potuto accertare per l’incompletezza degli atti esibiti) sono già risultate *ictu oculi* irragionevoli, errate ed ingiuste.
23. L’accesso agli atti è stato consentito solo “parzialmente” con la ricezione di n 5 prove dei candidati partecipanti con un punteggio tra 56 e 58 su 80 (*doc n 09 compiti con relativi codici*) e delle relative griglie di valutazione (*doc n 10 - griglie di valutazione con relativi codici*) .

24. L'esclusione disposta nei confronti dell'odierna ricorrente è assolutamente illegittima, in quanto comminata all'esito di una prova svolta in violazione della normativa in materia di concorsi pubblici e soprattutto per mancanza di trasparenza in relazione alle modalità di correzione e di valutazione della medesima, se si tiene conto sia del risultato delle griglie di valutazione, sia del giudizio sintetico che, paradossalmente, non rispecchia quando numericamente assegnato.
25. Le violazioni perpetrate dal Ministero in sede di predisposizione e di svolgimento della prova scritta sono tanto più evidenti se solo si considera che la procedura straordinaria è stata programmata al fine di realizzare l'immissione in ruolo di un considerevole numero di docenti precari che hanno svolto, tra l'a.s. 2008/09 e l'a.s. 2019/20, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, proprio al fine "di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari", così come sancito all'art. 5 comma 1 lett. b) della legge n. 159/19.
26. La procedura straordinaria si è svolta in palese violazione di legge ed in mancanza di trasparenza in sede di correzione degli elaborati, come si evince dal fatto che non vi è traccia delle modalità di valutazione degli elaborati né di quelle relative alla correzione delle prove da remoto, come invece indicato nella nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 712 del 07.01.2021.
27. I provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi e meritano l'annullamento, oltre che ancor prima l'adozione della misura cautelare invocata e/o la sospensione del suo effetto, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per i motivi di seguito elencati.

IN DIRITTO

I MOTIVO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 CON RIFERIMENTO AI PUNTEGGI ATTRIBUITI AGLI ELABORATI DELLA RICORRENTE. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'. ECCESSO DI POTERE, VALUTAZIONE NUMERICA DIFFERENTE IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA RISPOSTA DI INGLESE FORNITA DA UN ALTRO CANDIDATO. ECCESSO DI POTERE, MANCATA APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 59/2004 E DEL DECRETO 766 DEL 23 AGOSTO 2019 NELLA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI.

Con riferimento allo svolgimento della prova scritta può osservarsi come:

- 1) le griglie di valutazione sono del tutto inadeguate a valutare la prova scritta in esame (le medesime utilizzate per le classi di concorso A060 - Scienze naturali, chimiche e biologiche e B050 - Laboratorio di logistica) - e, nel contempo, le griglie di valutazione utilizzate dalla Commissione in Emilia Romagna e consegnate a seguito di istanza di accesso agli atti, risultano differenti rispetto alle griglie di valutazione pubblicate in data

26 ottobre 2020 presso il sito del Ministero dell'Istruzione (<https://miur.gov.it/web/guest/griglie-di-valutazione>) - doc n 7 bis - griglie di valutazione

- 2) le suddette griglie siano state applicate in modo del tutto irragionevole, con votazione differenti anche a fronte della medesima risposta data da due candidati ad un quesito di inglese (seconda domanda inglese griglia compito ricorrente e compito n 77);
- 3) non è stato dato atto del ragionamento logico che ha portato alla valutazione finale della prova della candidata;
- 1) Le griglie di valutazione erano del tutto inadeguate e generiche per poter procedere alla correzione della prova scritta, secondo i criteri di equità e congruità, con i cinque quesiti a risposta aperta.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che, "Nel processo amministrativo, la motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21- octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale" (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provve-

dimento riguardante la sua richiesta” (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Trovano, pertanto ingresso i principi generali dell'ordinamento in materia di procedimento amministrativo, quali la trasparenza, la partecipazione e necessità di una adeguata istruttoria; ove si tratti di principi generali dell'ordinamento, il rispetto di quest'ultimi da parte dell'Amministrazione si impone, anche in carenza di previsioni espresse.

Nel caso di specie, il Ministero resistente non ha fornito alcuna ragionevole motivazione in relazione alle numerose illegittimità di cui si parlerà nel prosieguo, in quanto non ha in alcun modo provato e neanche motivato la corrispondenza dei punteggi attribuiti a quanto contenuto nella griglia di valutazione, che, tra l'altro, risultano le medesime griglie di valutazione utilizzate per classi di concorso totalmente differenti, quali “laboratorio di logistica” e “Scienze naturali, chimiche e biologiche”

Una mera lettura dei compiti della candidata odierna ricorrente consente di apprezzare non solo la severità del metro valutativo della Commissione, ma la palese illogicità, non proporzionalità ed ingiustizia, del criterio concreto di attribuzione dei voti numerici a fianco dei “descrittori”, uguali per tutti.

Da una dettagliata lettura degli elaborati della ricorrente, emerge con assoluta chiarezza che non vi siano stati errori o imprecisioni, essendo state individuate, per ognuno dei quesiti, in relazione alle discipline d'insegnamento, sia le conoscenze e competenze disciplinari che le conoscenze e competenze didattico-metodologiche. Del tutto illogicamente, quindi, la Commissione concorsuale addiviene alle valutazioni per le risposte ai 5 quesiti.

La commissione concorsuale sembra non conoscere le recenti metodologie didattiche elaborate dalla ricerca pedagogica e la nuova didattica per competenze (Cfr. Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 con le 8 competenze chiave aggiornate nel 2018), ma appare saldamente ed erroneamente legata alla vecchia scuola basata sulle conoscenze che si esplica attraverso la sola lezione frontale.

Oggi, invece, si ritiene che in tutte le discipline si debbano utilizzare metodi diversi al fine di stimolare nell'alunno un processo di apprendimento più autonomo.

Le tecnologie giocano un ruolo fondamentale nell'ambiente di apprendimento: le abilità e i saperi che concorrono alla competenza digitale costituiscono parte integrante del curriculum (Cfr. Raccomandazione del Parlamento europeo del 2006 e Piano Nazionale Scuola Digitale del 2007). In particolare anche l'odierna situazione epidemiologica ha messo in luce l'importanza fondamentale di utilizzare piattaforme educative come G-Suite (Google Classroom, Meet ecc).

I docenti devono dunque utilizzare le METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE, quali il *cooperative learning*, la *flipped classroom*, la *web quest*, la lezione segmentata, il Pbl ecc.

Queste "tecniche attive" dell'insegnamento erano parte integrante del percorso formativo della SSIS rivolto ai futuri docenti (Cfr. F. Tessaro, "Processi e metodologie dell'insegnamento" - SSIS Veneto).

Il D.lgs. n. 59/2004 ha stabilito gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) per trasformare le capacità in competenze. Le scuole devono interpretare gli obiettivi e organizzarli in UDA (unità di apprendimento). I docenti devono, pertanto, sulla base di questi elementi, elaborare una progettazione didattico-disciplinare di classe, tenuto conto del profilo di contesto della loro classe.

Alla luce di ciò la progettazione della ricorrente non può che essere considerata "adeguata" e corrispondente a quanto richiesto dal D.lgs E dalle Raccomandazioni su citate.

La ricorrente ha prontamente realizzato simulazioni di UDA seguendo le direttive pedagogiche più recenti emanate dal MIUR, eppure la Commissione ha giudicato negativamente la prova non dando rilevanza alle metodologie oggi in vigore (Sulla teoria e sui metodi di progettazione e valutazione didattica si faccia riferimento a Belsito, F. & Milito, F. (2016), "Progettare e valutare nella scuola delle competenze", Roma: Anicia).

Le tappe più recenti del cammino normativo in questo senso sono state il D.P.R. n.89 del 15 marzo 2010 e il D.M. del 16 novembre 2012, il D.P.R. n. 87 e il D.P.R. n.88 del 15 marzo 2010, il D.lgs. n. 61 del 2017 e il decreto 766 del 23 agosto 2019 che contiene le linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale.

Per progettare un percorso formativo si devono necessariamente tenere in considerazione la legge 104 del 1992, la legge 170 del 2010 sui DSA, le linee guida del 2011 e la direttiva ministeriale sui Bes del 27/12/2012. L'insegnante deve infatti adottare un modello di insegnamento democratico fatto di strategie e metodologie adeguate ai bisogni, in modo che venga favorita la comunicazione interattiva con i propri alunni affinché possano passare da un ruolo più passivo ad uno più attivo e partecipativo. L'adattamento degli stili di comunicazione, delle forme di lezione e degli spazi di apprendimento è parte integrante della strategia inclusiva che è indicata nel PEI e nel PDP.

La ricorrente ha inoltre segnalato la mediazione didattica opportuna per DSA e BES.

Non si dimentichi che con il D.Lgs. 59/2017 e il D.M. 616/2017 sono cambiate nuovamente le regole per il reclutamento degli insegnanti. Una delle novità principali è stata rappresentata proprio dall'introduzione dell'obbligo dei 24 CFU. Un titolo di laurea idoneo all'insegnamento, infatti, non è più un requisito sufficiente per poter entrare a scuola. Serve aver conseguito almeno 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Nello specifico, i settori scientifico disciplinari (SSD) in cui è necessario integrare la propria formazione sono: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche generali.

Proprio in virtù di questi studi ritenuti fondamentali per l'insegnamento, la ricorrente ha prontamente inserito e applicato i principi elaborati da Piaget e Vygotskij, due importanti esponenti dello

studio della psicologia dello sviluppo. Le loro teorie hanno influenzato una moltitudine di autori, dai classici fino ai più moderni.

Di contro la Commissione Concorsuale ha applicato una correzione estremamente tradizionalista, che non tiene in alcun conto della riforma dei professionali e delle nuove metodologie: i candidati che non si sono attenuti alle nuove metodologie didattiche sono stati premiati rispetto ai candidati che hanno elaborato dei compiti seguendo le nuove metodologie di insegnamento richieste dal MIUR.

Alla luce di quanto esposto sopra si evince che **la commissione concorsuale, forse perchè composta da membri che utilizzano metodologie di insegnamento più vecchie, non abbia valutato il focus della ricorrente sulla didattica per competenze, sulle metodologie didattiche attive e sull'inclusione scolastica, nonostante ciò sia esplicitamente richiesto dal MIUR.**

Inoltre, **emerge l'assoluta mancanza di aderenza di tali valutazioni rispetto ai criteri stabiliti dal Ministero per la correzione della prova scritta:** per ognuno dei 5 quesiti, la ricorrente ha risposto attenendosi all'individuazione degli elementi essenziali della disciplina, come richiesto dai quesiti stessi. Sicché non è dato comprendere il criterio utilizzato per la valutazione delle risposte, se si tiene conto dei parametri di valutazione e degli indicatori: *“Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento”*, *“Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline”* e *“Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica”*.

In particolare, emerge l'illogicità della valutazione della Commissione concorsuale in relazione al secondo parametro - *“Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline”* — ove è prevista una valutazione suddivisa in 5 sotto-fasi strutturate su un ampio ventaglio di valutazioni:

- 0 punti: Quesito non svolto o nessuna padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche
- 0,5 – 1,5 punti: Trattazione disorganica e confusa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche sommarie e/o imprecise
- 2 – 3 punti: Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche
- 3,5 punti: Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate
- 4 – 5 punti: Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite

L'applicazione di un punteggio di 2 o 3 punti, a fronte di una *Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche* è rimessa ad una ampia discrezionalità della Commissione, e non risulta assolutamente un parametro oggettivo,

così come la valutazione *“Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite”* che comprende un punteggio da 4 o 5 senza alcun criterio oggettivo di applicazione dell’uno o dell’altro.

Anche per ciò che concerne l’applicazione del terzo ed ultimo criterio di valutazione da parte della Commissione concorsuale, volto ad individuare i parametri in base ai quali valutare la *“Qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica”*, emergono evidenti profili di irragionevolezza ed illogicità. La valutazione è suddivisa in 5 sotto-fasi:

- 0 punti: Quesito non svolto o esposizione incoerente e viziata da gravi errori sintattici e/o lessicali
- 0,5 – 1,5 punti: Esposizione schematica e viziata da numerose inesattezze lessicali e/o sintattiche
- 2 – 3 punti: Esposizione lacunosa basata su un linguaggio impreciso e non strutturato
- 3,5 punti: Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale (sulla griglia consegnata alla ricorrente, invece, il 3,5 viene associato soltanto alla parola *“lessicale”* senza tenere conto della esposizione *“chiara e corretta”*)
- 4 – 5 punti: Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore (sulla griglia consegnata alla ricorrente, invece, il punteggio tra 4 e 5 viene associato soltanto alla parola *“settore”* senza tenere conto della esposizione *“fluida e ben strutturata”*)

Risulta evidente che la griglia di valutazione sia inadatta a valutare in maniera oggettiva una prova scritta a risposte aperte, perché eccessivamente generica e poco strutturata: non sono infatti presenti descrittori specifici che giustificano, ad esempio, l’assegnazione di 2 punti anziché 3, ovvero il punteggio massimo.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal T.A.R. adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata, in quanto non ha definito i criteri con i quali si sarebbero dovuti attribuire gli indicatori con i rispettivi descrittori.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione, si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell’agire amministrativo.

In una simile situazione, l’interesse pubblico è direttamente individuato dalla legge, la quale impone, per l’appunto, l’espletamento di una procedura di concorso pubblica e trasparente per la selezione dei soggetti da assumere nella P.A.; di contro, all’autorità pubblica esaminatrice è fatto obbligo di esprimere valutazioni tecniche sulle prove di esame e null’altro.

Pertanto, la discrezionalità della valutazione della Commissione è già insita nei criteri di applicazione della griglia.

Tale discrezionalità emerge in modo chiaro dalla scheda valutativa della ricorrente, soprattutto se paragonata ai cinque elaborati di altri candidati che hanno ottenuto una valutazione sufficiente, ottenuti dalla ricorrente a seguito di istanza accesso agli atti.

È palese che i criteri della griglia di valutazione siano stati applicati in maniera errata ed illogica, dalla Commissione concorsuale in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente: non si è tenuto, infatti, conto dell'ampiezza del ventaglio di voti previsti dalla griglia di valutazione.

Le risposte ai quesiti numero 1, 3 e 4 formulate dalla ricorrente hanno infatti ricevuto nell'insieme una valutazione molto bassa, venendo ritenute lacunose sotto il profilo delle competenze didattico-metodologiche.

Le risposte ai quesiti nn. 2 e 5 hanno invece ricevuto una valutazione appena sufficiente.

Ebbene, tali valutazioni risultano assolutamente illogiche e non rispondenti ai parametri di giudizio fissati dal MIUR; rispetto alle domande somministrate, le risposte formulate risultano chiaramente coerenti all'argomento del quesito ed espone in maniera corretta, sicché la valutazione di "lacunoso" non può essere ritenuta conforme al reale contenuto delle risposte date, essendo, tale giudizio, applicabile ad elaborati connotati da deficienza ed incompletezza sul piano delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche, caratteri che assolutamente non si riscontrano negli elaborati della ricorrente.

La valutazione è attribuita con un punteggio numerico, ma non è sorretta da alcun motivo relativo al giudizio, né si ravvisa l'iter logico- giuridico dell'attribuzione del punteggio.

Di seguito verranno, infatti, analizzati gli elaborati al fine di verificare la manifesta illogicità della valutazione finale.

1 - Il quesito numero 1 verteva sull'elaborazione di una prova di verifica conclusiva di un percorso sulla specificità del testo poetico e sugli strumenti tecnici necessari alla sua comprensione e interpretazione, da somministrare a una classe seconda di primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Nell'impostare la prova si dovevano tenere presenti i seguenti aspetti: comprensione, analisi e interpretazione del testo, connessione con altri testi affini per tematica e soluzioni stilistiche. Il candidato, inoltre, doveva esporre in sintesi gli elementi sui quali avrebbe basato la valutazione, fornendo un'ipotesi di griglia.

La ricorrente ha risposto alle richieste del quesito indicando la prova di verifica e gli elementi della valutazione, inserendo descrittori ed indicatori, soffermandosi su specifici elementi di valutazione quali la comprensione del testo, l'elaborazione di una risposta chiara e coerente, i collegamenti con altri testi e la presenza di riflessione critica, correttezza morfosintattica, lessico specifico.

Non si capisce per quale motivo sia stato applicato il voto 3, con l'indicatore di una trattazione lacunosa sulla "Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento" nonché alla "Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento".

2 - Nel quesito numero 2 si richiedeva di realizzare un percorso didattico, da svolgersi in una classe di quinto anno di secondaria superiore, dedicato a porre in luce i processi storici che hanno determinato la promulgazione della Dichiarazione dei Diritti Umani. Nell'esposizione andavano posti in rilievo l'approccio metodologico prescelto, i tempi di realizzazione del percorso e le sue finalità didattiche. La ricorrente ha risposto al quesito in maniera ricca e contestualizzata, mostrando conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e approfondite.

La candidata ha inserito destinatari, prerequisiti, OSA declinati in competenze (dimostrando di conoscere il quadro normativo facendo riferimento alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del Parlamento europeo del 2006, aggiornate nel 2018, e alle competenze chiave di cittadinanza del 2007) e abilità, realizzazione e verifica finale. La ricorrente ha inoltre individuato metodologie didattiche precise come il metodo espositivo, il brainstorming, la flipped classroom, la lezione segmentata, il think-pair share e il Cooperative Learning Informale; ha messo in evidenza la centralità della didattica per competenze, l'inclusione scolastica, nonché strumenti quali Classroom, Time-line, Tiki-Toki, mappa interattiva e linea del tempo interattiva.

Anche in questo caso non si capisce il criterio di valutazione e applicazione del punteggio di 3,5 della griglia alle voci "Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento" nonché alla "Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento".

3 - Il quesito numero 3 prevedeva la presentazione della sintesi di un percorso didattico, da sviluppare in una classe seconda di istituto tecnico o professionale, sul tema della giustizia nei "Promessi sposi" e di porre in rilievo l'approccio didattico-metodologico adottato, i contenuti essenziali proposti e le modalità di verifica previste.

La ricorrente ha contestualizzato correttamente il quesito entrando nella specificità della disciplina inserendo i seguenti elementi: destinatari, prerequisiti, OSA declinati in competenze e abilità, realizzazione e verifica finale con rubrica valutativa. La ricorrente ha, inoltre, individuato metodologie didattiche precise come il brainstorming e circle time; ha messo in evidenza la centralità della didattica per competenze, l'inclusione scolastica, nonché gli strumenti quali LIM, Classroom, mappa concettuale e mappa interattiva.

Anche in questo caso la Commissione ha assegnato un punteggio di 3 alle voci "Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento" nonché alla "Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento", considerando l'elaborato della candidata "Trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche", nonostante, ictu oculi, l'elaborato sia stato connotato da una precipua scansione del percorso didattico - metodologico.

4 - Il quesito numero 4 proponeva di delineare un percorso di riflessione linguistica inteso a far emergere le differenze tra comunicazione orale e comunicazione scritta, con possibilità di scegliere uno o più elementi costitutivi per il suo sviluppo (emittente, ricevente, messaggio, referente,

codice, canale). In questo caso al candidato è stato richiesto di individuare contestualmente i destinatari della proposta, i contenuti, gli strumenti, i tempi e le fasi di realizzazione nonché le modalità di verifica.

La ricorrente ha inserito tutti gli elementi richiesti e ha, inoltre, individuato metodologie didattiche precise come, ad esempio, il role play.

Il voto, in questo caso, è stato ancora più severo in relazione alla “Qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica”, considerata immotivatamente “lessicale”.

5 - Nel quesito numero 5 si richiedeva di sviluppare una Unità di Apprendimento sullo sviluppo sostenibile (con particolare riferimento al cambiamento climatico globale e alle risorse idriche), in una prima o seconda classe di secondaria superiore, indicando obiettivi, metodi, tempi necessari, contenuti, attività da svolgere e tipologie di verifica.

La ricorrente ha inserito tutti gli elementi richiesti e ha contestualizzato correttamente il quesito entrando nella specificità della disciplina inserendo, per l'appunto: destinatari, prerequisiti, OSA declinati in competenze e abilità, tempi e fasi di realizzazione e prodotto finale. La ricorrente ha inoltre individuato metodologie didattiche precise come la Flipped Classroom; ha messo in evidenza la centralità della didattica per competenze, l’inclusione scolastica, nonché gli strumenti quali Classroom, Google moduli e PowerPoint.

In questo ultimo caso la candidata è stata valutata in maniera ancor più severa: non si capirebbe la scelta di considerare la trattazione “pertinente” e non “ampia”, o la qualità dell’esposizione quale “lessicale”.

Questa incongruenza tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell’elaborato rende necessaria la verifica circa i criteri di ragionevolezza e dell’esatta applicazione degli stessi per la formulazione dei giudizi.

Nello svolgimento dell’attività valutativa la Commissione esaminatrice non deve esercitare alcuna discrezionalità, ma deve applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore.

Si eccepisce, infatti, l’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione, poiché privo di qualsivoglia esplicitazione del percorso motivazionale seguito dalla Commissione nell’assegnazione dei punteggi rispetto ai criteri di valutazione, in relazione ai quali il giudizio finale reso appare evidentemente in contraddizione.

- In punto a “comparazione degli elaborati di altri 5 candidati vincitori” - ILLOGICITA' DEL PUNTEGGIO

Si segnala che la ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti per visionare le prove dei candidati che avevano ottenuto un punteggio tra 56 e 58 con i relativi verbali/giudizi espressi dalla commissione sui medesimi, ai fini di una valutazione sulla sua esclusione comunicata in data 04.06.2021 che fosse, anche, comparativa rispetto alle valutazioni riferibili agli altri candidati.

L’ufficio dell’USR Emilia Romagna ha inviato solamente cinque elaborati.

Analizzando, pertanto, i soli **elaborati nn. 29, 66, 72, 77 e 149**, acquisiti dalla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti, **emerge una oggettiva illogicità nella valutazione della prova della ricorrente anche in relazione ai punteggi assegnati ai sopracitati elaborati.**

Dall'esame degli elaborati nn. 29, 66, 72, 77 e 149 emerge, infatti, con chiarezza un'oggettiva illogicità in particolare nell'attribuzione del punteggio in relazione al secondo criterio "Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline".

L'elaborato n. 29 ha ottenuto un punteggio pari a 3,5 (Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate) nel quesito n. 1 e un punteggio pari a 4 (Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite) nei quesiti numero 2 e 5.

L'elaborato n. 66 ha ottenuto un punteggio pari a 3,5 (Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate) nei quesiti numero 2, 3 e 4 e un punteggio pari a 4 (Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite) nel quesito numero 1.

L'elaborato n. 72 ha ottenuto un punteggio pari a 3,5 (Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate) nei quesiti numero 1 e 4 e un punteggio pari a 4 (Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite) nei quesiti numero 2, 3 e 5.

In particolare il punteggio assegnato all'ultimo quesito è illogico perché la trattazione è lacunosa, basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche ed è priva delle caratteristiche proprie dell'UDA (prerequisiti, OSA declinati in competenze e abilità) indicati, di contro, dalla ricorrente.

L'elaborato n. 77 ha ottenuto un punteggio pari a 3,5 (Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate) in tutti i quesiti.

L'elaborato n. 149 ha ottenuto un punteggio pari a 3,5 (Trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche appropriate) nei quesiti numero 2 e 3 e un punteggio pari a 4 (Trattazione ampia e contestualizzata basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche ampie e/o approfondite) nei quesiti numero 4 e 5.

Confrontando le prove non è possibile stabilire i motivi che abbiano portato la Commissione a valutare la trattazione degli elaborati della ricorrente "*lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche*".

E' di tutta evidenza l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della valutazione resa in merito alle risposte date ai quesiti, il cui giudizio non può essere ritenuto conforme ai criteri di valutazione individuate dal MIUR e, soprattutto, non aderente al reale valore degli elaborati della ricorrente.

Orbene, alla luce dei criteri di valutazione, le risposte formulate dalla ricorrente non possono che considerarsi tutte appropriate e/o raggiungere il massimo punteggio (4-5 punti) previsto dalla griglia di valutazione, essendo stati individuati correttamente gli elementi oggetto dei quesiti in modo

chiaro e contestualizzato, dimostrando conoscenze e competenze didattico-metodologiche approfondite.

Per quanto concerne il terzo criterio “Qualità dell’esposizione e correttezza linguistica e terminologica” la ricorrente ha totalizzato 4 punti nei primi tre quesiti (4 – 5 punti: Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore) e 3,5 punti negli ultimi due (3,5 punti: Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale). Per i motivi sopra citati non vi sono elementi che spieghino l’attribuzione di 4 punti anziché 5, nonché risulta inspiegabile una valutazione inferiore per gli ultimi quesiti dal momento che gli elaborati sono fluidi e presentano in modo inequivocabile termini specifici di settore.

Si desume dunque che il punteggio sia stato ridotto a causa di evidenti errori di battitura quali ad esempio “grafici” al posto di “grafici”, “pottati” al posto di “portati”, “domande” al posto di “domande”.

Tali errori, tuttavia, non possono essere oggetto di valutazione, perché la griglia non tiene affatto conto dell’abilità dei candidati nella digitazione del testo al computer (la prova di informatica è infatti stata abrogata).

2) le suddette griglie siano state applicate in modo del tutto irragionevole, così come illogica è il giudizio sintetico. La medesima risposta data da due candidati diversi è stata valutata numericamente in modo differente.

Secondo la Commissione la candidata “ha una incompleta e generica padronanza della comprensione del testo” di lingua inglese quando la ricorrente ha risposto in maniera completa sola-
mente alla prima domanda di inglese, dal momento che il tempo era scaduto mentre, come si
vede, stava rispondendo al secondo quesito.

Risulta, pertanto, evidente che sia impossibile valutare la comprensione del testo di lingua inglese come “incompleta e generica” a fronte del fatto che la ricorrente non è riuscita a rispondere alle domande per carenza di tempo.

Non solo: confrontando gli elaborati alla quale la ricorrente ha avuto accesso, è emersa una illogica ed immotivata valutazione del giudizio dato al suo elaborato rispetto all’elaborato n 72.

Invero, si legga la scheda valutazione dell’elaborato 72: il candidato non ha svolto 4 quesiti di
lingua inglese, rendendo oggettivamente illogico il giudizio sintetico espresso dalla Commissione:
“Dall’analisi complessiva e globale dei quesiti si ricava una congrua e appropriata padronanza da parte del candidato delle conoscenze e competenze disciplinari, didattico metodologiche, di uso della lingua e comprensione del testo”.

Poiché il candidato non ha svolto 4 quesiti di inglese su 5 non è infatti possibile stabilire che egli abbia una congrua e appropriata padronanza della comprensione del testo di lingua inglese.

Ma soprattutto nell’elaborato n. 77 il candidato ha risposto al secondo quesito di lingua inglese dando la medesima risposta resa dalla ricorrente, ma ha ottenuto un punteggio differente.

Il candidato del compito n 77 ha ottenuto un punteggio pari a 0 (ovvero “non comprende il testo”) a fronte della seguente risposta: “95%”.

La ricorrente, invece, nel medesimo quesito ha ottenuto un punteggio pari a 0,6 (ovvero “comprende in modo essenziale”) pur avendo riportato la medesima risposta, ovvero “95”.

Si rileva dunque una palese illogicità dei punteggi assegnati dalla Commissione concorsuale che, se nel caso di specie risulta in favore della ricorrente, nel contempo, determina una evidente errata valutazione e/o mancanza di criterio oggettivo di valutazione della prova.

L'esercizio della discrezionalità della valutazione delle Commissioni è sottratto al controllo di legittimità ***“salvo che l'esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, o errore di fatto”***

Nel caso in esame in si capirebbe per quale motivo la stessa risposta data da due differenti candidati abbia determinato un punteggio differente.

L'obbligo di motivazione della p.a. è soddisfatto allorquando dalla lettura degli atti, afferenti alle diverse fasi del procedimento, sia agevolmente possibile ricostruire l'“iter” logico seguito dall'amministrazione, così da consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo; la tutela offerta alle ragioni del concorrente viene dunque meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non siano indicate chiaramente e compiutamente le motivazioni sottese alla scelta in argomento (T.A.R. Marche, 17/10/2001, n.1148). Ma è ancor più evidente che tale “iter logico2 ono sia stato seguito se si tiene conto della successiva doglianza.

II MOTIVO: ILLOGICITA' ED INCOERENZA DEL GIUDIZIO FINALE ATTRIBUITO ALLA RICORRENTE RISPETTO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/91. ILLOGICITA' MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE: MEDESIMO GIUDIZIO SINTETICO ATTRIBUITO AI CANDIDATI A FRONTE DI GRIGLIE NUMERICHE DIFFERENTI.

Dall'esame degli elaborati acquisiti dalla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti, emerge, dunque, una lampante oggettiva illogicità nella valutazione della prova della ricorrente. Considerato che le prove scritte dovevano essere corrette utilizzando i parametri indicati nelle griglie di valutazione, non è dato comprendersi il percorso motivazionale utilizzato.

La Commissione esaminatrice non ha affatto esplicitato, nonostante che in ciò consistesse la funzione principale della previa determinazione delle modalità di attribuzione dei punteggi numerici, sulla scorta di quali presupposti sarebbe stato concretamente ripartito il range tra il punteggio minimo e quello massimo previsto per ogni risposta.

Esaminando la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta e confrontandola con il giudizio sintetico espresso dalla Commissione, non si comprende in base a quali criteri la medesima pos-

sa aver decretato l'insufficienza della ricorrente e dunque il suo mancato superamento della prova scritta, così come fatto per altri candidati che hanno ottenuto un punteggio nettamente inferiore alla ricorrente.

Il giudizio sintetico presente nella scheda valutativa della ricorrente non trova corrispondenza con il punteggio assegnato, ma risulta il medesimo giudizio dato a tutti gli elaborati.

La Commissione concorsuale sul piano della "Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica" ha assegnato alla candidata un punteggio di 4 punti per i primi tre quesiti, ossia "Esposizione fluida e ben strutturata che usa un lessico ricco e appropriato, anche di settore" e 3,5 punti per gli ultimi due, ossia "Esposizione chiara e corretta sul piano morfosintattico e lessicale", mentre nel giudizio sintetico riferisce una *incompleta e generica* padronanza di uso della lingua.

Un illogica conclusione se si tiene conto dei voti delle griglie di valutazione.

In particolare, i giudizi sintetici forniti PER I 5 ELABORATI oggetto dell'istanza di accesso agli atti, **siano i medesimi PER TUTTI I CANDIDATI**

"Dall'analisi complessiva e globale dei quesiti si ricava una congrua e appropriata padronanza da parte del candidato delle conoscenze e competenze disciplinari, didattico metodologiche, di uso della lingua e comprensione del testo".

Pertanto non si capirebbe sulla base di quale criterio i punteggi numerici delle griglie, che risultano nettamente differenti in relazione ai 5 elaborati presi in esame, abbiano condotto alla medesima valutazione che, di contro, **sembra un testo "copia ed incolla" inserito per tutti i candidati che hanno superato la prova.**

Se si tiene conto del compito n 72 (il candidato ha risposto solo ad una domanda) non è possibile comprendere come l'uso della lingua e comprensione del testo inglese (il comma 2 del nuovo art. 13 dispone che: "La prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della comprensione del testo in lingua inglese) possa dirsi "congruo ed appropriato", a fronte del punteggio numerico totale di 0,7, mentre per il compito della ricorrente, a fronte di due risposte date con punteggio di 1,3 risulti "incompleto e generico".

La ricorrente contesta la motivazione del provvedimento che consiste in frasi di stile formulate a priori, nonché il fatto che la motivazione sia uguale a quella di candidati con punteggio inferiore.

Se si analizza la griglia di valutazione n 73, spontaneamente consegnata dal candidato alla ricorrente, si nota che il Giudizio sintetico reso dalla Commissione Concorsuale risulta il medesimo, nonostante il candidato non abbia inserito alcuna risposta ai quesiti di inglese:

"Dall'analisi complessiva e globale dei quesiti si ricava una incompleta e generica padronanza da parte del candidato delle conoscenze e competenze disciplinari, didattico metodologiche, di uso della lingua e comprensione del testo"

E se si procede a “copiare e incollare” il testo del GIUDIZIO SINTETICO su un file word, si nota che solo le parole “*incompleta e generica*” risultano avere un carattere differente, perchè, **DI TUTTA EVIDENZA**, la Commissione Concorsuale ha deciso di utilizzare la stessa frase per tutti i candidati, cambiando solo le parole virgolettate, così determinando un eccesso di potere nonché una violazione di legge rispetto a quanto previsto dal bando di concorso.

Stesso dicasi per i compiti:

- n 318 (consegnato spontaneamente alla ricorrente) “Dall’analisi complessiva e globale dei quesiti si ricava una incompleta e generica padronanza da parte del candidato delle conoscenze e competenze disciplinari, didattico- metodologiche, di uso della lingua e comprensione del testo”
- n 170 (consegnato spontaneamente alla ricorrente) “Dall’analisi complessiva e globale dei quesiti si ricava una incompleta e generica padronanza da parte del candidato delle conoscenze e competenze disciplinari, didattico- metodologiche, di uso della lingua e comprensione del testo. ” (documenti n 11)

Illogica e assolutamente priva di criteri oggettivi la motivazione sottesa ai giudizi sintetici: come accaduto per i 5 elaborati visionati a seguito di istanza di accesso agli atti, il giudizio sintetico dato alla ricorrente risulta il medesimo di quello fornito ad altri suoi colleghi, benché riportanti un punteggio inferiore o differente.

Differisce rispetto agli altri solo per l’utilizzo delle parole “incompleta e generica” che, in relazione alla comprensione del testo (da bando da intendersi testo inglese) non può dirsi tale.

Invero, le motivazioni sono solo apparentemente e meramente ripetitiva di frasi ed espressioni di stile, attribuite in modo illogico ad elaborati che riportano notevoli differenze in termini di punteggio sulle griglie di valutazione.

In particolare, non è indicato perché la ricorrente abbia una “*incompleta e generica padronanza*” dei requisiti richiesti e, di contro, tutti i candidati che hanno superato la prova abbiano “*una congrua e appropriata padronanza*” dei requisiti richiesti, nonostante abbiano ottenuto un punteggio minore in relazione alle singole griglie.

Il giudizio appare dunque oggettivamente contraddittorio rispetto al punteggio assegnato e sembra piuttosto preordinato a dare una medesima valutazione per le prove dei candidati vincitori, così come per le prove dei candidati non ammessi.

Da ciò deriva la manifesta illogicità della motivazione, che è solo formale e, che, comunque, non permette di risalire all’iter logico seguito dalla Commissione.

Le carenze e le illogicità nei contenuti dei suesposti criteri sono abnormi, e meritano di essere censurate dal T.A.R. adito poiché la Commissione ha errato nello svolgimento delle proprie funzioni, applicando in modo non conforme la discrezionalità tecnica ad essa demandata, in quanto non ha definito i criteri con i quali si sarebbero dovuti attribuire gli indicatori con i rispettivi descrittori ed ha utilizzato un metro differente di valutazione per i candidati.

Il riferimento a tali indicatori, ma anche a quello della compiutezza nella trattazione, si prestano a troppe interpretazioni e non garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di imparzialità e ragionevolezza dell'agire amministrativo.

Sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nel senso di affermare la necessità di una motivazione del giudizio delle prove di un concorso, essendo insufficiente la mera valutazione in termini numerici, soprattutto per la valutazione di una prova negativa, quando i criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice consistono in espressioni affette da genericità.

I criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato, cosicché, più sono predeterminati in modo corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggia su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Non si dimentichi che nel caso in esame si tratta di risposte aperte: è fondamentale che la Commissione motivi alla candidata la scelta dei voti numerici!

In particolare, quanto alla motivazione che dovrebbe sorreggere il punteggio attribuito, il voto numerico espresso non pare affatto assolvere quanto prescritto dall'art. 3 della L. 241/1990, il quale impone l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti lo svolgimento di pubblici concorsi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Ma l'obbligo di motivazione non può ridursi ad un generico copia ed incolla di frasi di stile predefinite, senza alcuna attinenza all'elaborato esaminato.

Inoltre, nei concorsi pubblici l'esigenza della speditezza e snellezza delle operazioni concorsuali deve essere temperata con il rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, coerenza e logicità del provvedimento amministrativo rappresentato dalla valutazione.

Dunque, al fine di consentire di comprendere le ragioni del punteggio attribuito alla candidata, il valore numerico assegnato ad una prova deve costituire diretta applicazione dei criteri rigidamente e specificatamente predeterminati dalla Commissione ed espressi nella valutazione finale.

In conclusione, si ha la sensazione che i criteri di valutazione siano stati adottati dalla Commissione più come "atto dovuto" ed imposto dalla legge, che come effettivo strumento di correzione e valutazione.

III MOTIVO: VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 E DELLA DIRETTIVA N.3 DEL 24 APRILE 2018 - LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI - PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 134 DEL 12 GIUGNO 2018. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA REGIONI NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.

Le predisposizioni contenute nell'articolo del bando anzi menzionato sono state applicate dalla commissione esaminatrice nella correzione delle prove scritte in modo irragionevole, determinando una disparità di trattamento tra candidati che hanno svolto le prove in altre regioni.

Come si evince dalle graduatorie pubblicate in tutti i distretti:

In Emilia Romagna hanno superato lo scritto 71 candidati (il 20,9% dei 339 presenti alle prove).

In Umbria sono stati ammessi 25 candidati su 44 pari al 68,2% degli ammessi alle prove scritte.

In Toscana su 304 partecipanti, hanno superato la prova il 60,9% dei candidati.

In Sicilia su 135 partecipanti, il 60,7% dei candidati ha superato la prova.

In Piemonte su 270 partecipanti, il 62,3% ha superato la prova.

In Campania su 250 partecipanti, il 73,2% ha superato la prova.

A parità di sistema di valutazione appare evidentissima la differenza percentuale di superamento delle prove scritte tra le regioni già menzionate.

La ricorrente ha, per tale motivo, inviato istanza di accesso agli atti alla regione Campania, ricevendo, però un diniego con la seguente motivazione *“Gentile aspirante, a riscontro della sua richiesta di accesso, che qui si allega, si rappresenta che la stessa non può essere accolta, per mancanza di interesse concreto, diretto ed attuale richiesto dall’art 22 della l.241/90, non essendo la S.V tra i candidati partecipanti alla Procedura Straordinaria, per titoli ed esami, per l’immisione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020 gestita dalla Regione Campania. Il dirigente Maria Teresa De Lisa”(11 - istanza accesso agli atti e risposta)*

Ma poter visionare gli elaborati dei candidati della Regione Campania avrebbe permesso alla ricorrente di verificare i criteri di valutazione delle altre commissioni a fronte della notevole disparità di trattamento, nonché le griglie di valutazione e i giudizi sintetici espressi.

Si ricorda che il concorso è stato bandito a livello nazionale e che la suddivisione a livello regionale era finalizzata solo alla creazione di una graduatoria: la metodologia di valutazione sarebbe dovuta essere la medesima.

Ne deriva che, al netto di una superficiale e improbabile considerazione in ordine alle migliori capacità dei campani o dei piemontesi rispetto agli emiliani, è di facile lettura la ragione di tale sproporzione: **la differente misura dei giudizi tra commissioni esaminatrici a parità di prova sostenuta dal singolo candidato nelle differenti regioni.**

Ciò determina un eccesso di potere nell'amministrazione resistente nell'aver sostenuto la linea della severità di giudizio, e nell'aver, evidentemente, utilizzato un parametro differente rispetto ai criteri di “tecnicità” richiesti.

All'uopo si reiterano le istanze di accesso agli atti inviate alle regioni TOSCANA, PIEMONTE, CAMPANIA, LAZIO, SICILIA, LIGURIA.(doc n 12 istanze e pec)

Anche sotto questo profilo deve essere censurato il comportamento dell'amministrazione resistente, con conseguente annullamento dei relativi provvedimenti emanati e in questa sede impugnati.

IV MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 COST.; DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 81.; DEGLI ARTT. 36 E 70 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.; DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE; DELL'ART. 9 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. CON L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). DELL'ART. 1 DEL D.L. 25 SETTEMBRE 2009 N. 134 (CONV. CON L. 24 NOVEMBRE 2009 N. 167);

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE ART. 1 DEL D.L. 29.10.2019 N. 126, CONVERTITO DALLA L. 20.12.2019, N. 159 E ART. 230 E CONNESSI, DEL D.L. 19.5.2020 N. 34, SULLA "PROVA GRADUATA" E "NON SELETTIVA" E SUL PUNTEGGIO MINIMO PREVISTO A PENA DI ESCLUSIONE, DOPO LA PROVA SCRITTA. ART. 3 DELLA 241/90.

ECESSO DI POTERE: CONTRASTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON LA FINALITÀ DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA, INDICATA DALLA LEGGE; CARENZA DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GRADAZIONE, ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA. ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI - CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO

I procedimenti impugnati sono illegittimi in quanto non sono idonei ad assicurare piena ed integrale tutela nei confronti dei docenti precari che hanno maturato un'anzianità di servizio pari a n. 36 mesi ovvero tre annualità complete ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L 3 maggio 1999 n. 124, e non soddisfano la pretesa al ristoro dei pregiudizi patiti a causa dell'illecita reiterazione di contratti a tempo determinato.

Di contro, la finalità dichiarata cui sono sottesi i provvedimenti impugnati è quella di sopperire ad esigenze "temporanee" di organico dell'Amministrazione resistente - triennio 2020/2023 - e non di stabilizzare tutti i docenti muniti di un'anzianità di servizio almeno triennale.

Infatti, il numero di posti previsti al concorso è in linea con il numero dei posti "ordinari", senza la presenza di assegnazione di ulteriori posti a fronte del numero degli aventi diritto.

Inoltre, non è previsto un automatismo nelle assunzioni, ma i docenti devono superare una soglia minima di 7/10, tramite una prova difficile in pochissimo tempo.

E ancora, la graduatoria, nonostante i 32000 posti messi al bando a seguito della modifica, vedrà la stabilizzazione dei soli candidati vincitori.

Ma in questo modo il trattamento riservato agli insegnanti precari risulta meno favorevole del trattamento riservato ai colleghi che muniti di abilitazione, ma assolutamente privi di esperienza professionale, hanno potuto partecipare alla sessione riservata con d. D.G. 1° febbraio 2018 n. 85, sostenendo un colloquio didattico-metodologico non soggetto ad una soglia minima di punteggio, ma finalizzato soltanto alla creazione di una graduatoria tra tutti i candidati. Inoltre per tali colleghi "abilitati" era prevista una percentuale maggiore di inserimento annuale sulla base dell'organico annualmente necessario (si parla del 100% per gli anni 2018/2019, del 80% per gli anni 2020/2021, del 60% per il biennio 20221 - 2024, 40% per il biennio 2025- 2026, 30% per il bien-

nio 2026-2028, 20% per i bienni successivi) sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. In questo modo è stata assicurata la nomina di tutti i candidati risultati idonei. E' chiaro che le modalità selettive risultino in contrasto con la necessità di sanatoria posta alla base di tutta la procedura.

L'esperienza maturata non è stata considerata quale requisito delle competenze professionali, ma al pari di tutti i neo-laureati e dei laureati che non hanno mai svolto il servizio, i docenti precari hanno dovuto sottoporsi ad una prova concorsuale volta ad accettare (oltre al danno la beffa) la conoscenza delle materie disciplinari che quanto meno da tre anni insegnano agli alunni ogni giorno.

Se si tiene conto della motivazione per la quale è stato indetto il concorso - la storica precarizzazione del settore scolastico, ritenuta illegittima dalle Corti Nazionali e comunitarie - non potrà di certo negarsi che la modalità in cui è stato indetto, modificato, e realizzato risulta in palese contrasto con la ratio.

La finalità è quella di stabilizzare finalmente i precari "storici", che hanno maturato i 36 mesi di servizio, in ottemperanza a quanto previsto dalle note sentenze della CGUE sulle cause Rossato e Ruiz, secondo le quali, lo si ricorda, non dovesse essere previsto un punteggio "minimo".

La procedura doveva condurre ad una graduatoria di merito tra i candidati (in modo di stabilire un criterio di priorità per la scelta delle sedi) ma non doveva di certo essere organizzata in modo tale da (poter) escludere la gran parte dei partecipanti (nel nostro caso circa l'80%), lasciando scoperti dei posti vacanti e disponibili, riservati, per di più, proprio ai precari.

Per non incorrere in violazione di legge e comunque eccesso di potere, trattandosi di procedura straordinaria finalizzata a favorire la immissione in ruolo di quei docenti precari che avevano maturato determinati criteri di servizio, si doveva prevedere una prova "graduale" e non selettiva, ad esito della quale si sarebbe dovuta formare una graduatoria di merito ed esaurimento, senza sbarramento (se non, al più, per certi casi limite di inadeguatezza).

Si ricorda come il nostro ordinamento preveda già l'"anno di prova" previsto proprio per poter verificare e controllare l'"idoneità" del docente che si intende immettere in ruolo.

Il risultato finale della prova selettiva per come congegnata, con il superamento della prova scritta del 20,9%% dei candidati (Cfr. <https://www.tuttoscuola.com/concorso-straordinario-della-secondaria-44-classi-di-concorso-complete-di-risultati/>), rappresenta un dato obiettivo della inadeguatezza della prova.

Pertanto, da ultimo, si rileva come proprio perché trattasi di procedura straordinaria finalizzata alle immissioni in ruolo dei precari, sarebbe stato logico prevedere una compensazione del punteggio della prova scritta con quello dei titoli, ammesso e non concesso che fosse legittimo prevedere una soglia di sufficienza parziale per la prova scritta, si doveva prevedere la possibilità di "compensare" l'eventuale insufficienza con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, in modo da poter raggiungere un determinato punteggio limite (ma ad esito della valutazione delle due fasi).

Si fa notare che anche tale mancata previsione da parte dei Decreti compartimentali che invece hanno previsto l'esclusione "secca" della candidato è senz'altro in grado di configurare un eccesso di potere, anche perché tale scelta si pone in contrasto con le ipotesi di compensazioni tra punteggi delle diverse prove (anche insufficienti), normalmente previste nelle varie procedure concorsuali o selettive disciplinate dal nostro ordinamento.

Non è stata in tal modo garantita la effettiva finalità del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che avrebbe dovuto essere quella di consentire l'immissione in ruolo dei docenti precari: ciò non è avvenuto nel caso di specie, come comprovato dal fatto che sono stati imposti una serie di requisiti particolarmente stringenti e selettivi, che mal si conciliano con l'obiettivo di superamento del precariato.

La fissazione di un punteggio minimo così gravoso per il superamento della prova scritta del concorso straordinario vanifica l'obiettivo perseguito dalla indizione di una simile procedura che, in maniera del tutto paradossale, non presenterebbe alcuna differenza rispetto a quella ordinaria per la quale è richiesto l'ulteriore requisito della abilitazione ed è previsto il punteggio minimo di 28/40 per superare la prova scritta.

Il mancato adeguamento della soglia di superamento della prova scritta al reale fabbisogno di personale da immettere in ruolo ha dunque prodotto una ingiustificata lesione del *favor partis* e dei richiamati principi costituzionali.

Dunque, il principio programmatico del fabbisogno non è stato soddisfatto e una soglia superiore rispetto a quella logico – matematica costituisce sicuramente un ostacolo al raggiungimento dello scopo, che coincide poi con l'interesse pubblico a mantenere integro il principio della continuità didattica, attraverso l'abbinamento di ogni singola cattedra ad ogni singolo docente.

In tema di fabbisogno e sulla soglia inadatta a coprire le cattedre rimaste libere, la condotta della parte pubblica è già stata censurata da parte della giustizia amministrativa e costituzionale.

Ne deriva che il fabbisogno delle cattedre rimasto tuttora scoperto, all'esito del concorso, contraddice la ratio ispiratrice della succitata normativa primaria che, nella sua lettura unitaria, prevede, quale scopo principale, proprio quello di assumere il personale docente, al fine, non certo trascurabile, di evitare la violazione dei noti principi di diritto eurounitario, i quali intervengono con lo scopo di prevenire - prima ancora di sanzionare - l'abuso dei contratti a termine. Abuso dei contratti che, nel comparto della scuola pubblica, dopo la nota vicenda delle GAE, è possibile evitare soltanto attraverso l'assunzione tramite concorso, che comporta la copertura dei posti disponibili.

Al contrario, lo scorrimento dei posti permette di ricoprire le cattedre rimaste vacanti e, pertanto, di evitare la formazione del precariato.

Nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la presente censura in relazione ai provvedimenti impugnati, e, dunque, Codesto III.mo TAR dovesse invece ritenere che la procedura rispecchi pienamente il dettato normativo, ne deriva che per le anzidette ragioni la norma va rimesso alla Corte Costituzionale e va anche valutata la pregiudiziale comunitaria.

Anche per tali ragioni, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

La ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento.

ISTANZA CAUTELARE

Medio tempore, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta a parte ricorrente di essere ammessa alla fase successiva della valutazione dei titoli, o in subordine, che venga nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso e che verranno ritenuti fondati.

Ed infatti, la ricorrenza va disposta, giacché accertate "le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale", nonché "le illogiche differenze tra la percentuale dei candidati ammessi nel distretto dell'Emilia Romagna nettamente inferiore a tutti gli altri distretti" nonché "la votazione differente data ad una medesima risposta (risposta inserita "95") da parte di due candidati" può essere ordinato "il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente" (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II quater, 26 settembre 2014, n. 4615)...valutazione dei titoli.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, ricorrono i requisiti della estrema gravità ed urgenza, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla successiva fase della valutazione dei titoli, già pubblicata.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. E' stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

Peraltro, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale". Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, alla procedura concorsuale ed alla valutazione dei titoli.

Infatti, il mancato accoglimento della cautela impedirebbe alla ricorrente di collocarsi nella graduatoria definitiva di merito con l'impossibilità di accedere all'insegnamento.

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta alla ricorrente di proseguire l'iter concorsuale, eventualmente disponendosi la nomina di una nuova Commissione che rivaluti gli elaborati della ricorrente.

Inoltre, entro il mese di agosto l'USR Emilia Romagna disporrà le nuove nomine per l'assegnazione dei ruoli per il prossimo anno scolastico 2021/2022, sicché qualora la ricorrente non risulti inclusa nella graduatoria in questione, perderebbe la possibilità di ottenere un incarico a tempo indeterminato, con grave danno economico e professionale, assolutamente ingiustificabile a fronte di ben 123 posti non assegnati.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2 , C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i candidati alla procedura concorsuale potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati che, a seguito dell'accoglimento del presente ricorso, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato, Si chiede, Che l'ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come da prassi.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR DEL LAZIO, *contrariis rejectis*, previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nel presente ricorso, il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

Il Ministero non ha, ancora, integralmente evaso l'istanza d'accesso. Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti :

- Usr CAMPANIA - griglie di valutazione e elaborati dei candidati che hanno raggiunto un punteggio tra 56 e 58 punti con relativi verbali giudizi espressi dalla Commissione
- Usr PIEMONTE - griglie di valutazione e elaborati dei candidati che hanno raggiunto un punteggio tra 56 e 58 punti con relativi verbali giudizi espressi dalla Commissione
- Usr LAZIO - griglie di valutazione e elaborati dei candidati che hanno raggiunto un punteggio tra 56 e 58 punti con relativi verbali giudizi espressi dalla Commissione
- Usr SICILIA - griglie di valutazione e elaborati dei candidati che hanno raggiunto un punteggio tra 56 e 58 punti con relativi verbali giudizi espressi dalla Commissione
- Usr LIGURIA - griglie di valutazione e elaborati dei candidati che hanno raggiunto un punteggio tra 56 e 58 punti con relativi verbali giudizi espressi dalla Commissione
- Usr TOSCANA - griglie di valutazione e elaborati dei candidati che hanno raggiunto un punteggio tra 56 e 58 punti con relativi verbali giudizi espressi dalla Commissione
- Usr EMILIA ROMAGNA - elenco con voti di tutti i candidati e giudizi sintetici che hanno partecipato al concorso (Doc n 13 - istanza del 26.06.2021)

INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI FAX:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata "gabriella.cassibba@ordineavvocatibopec.it" e il seguente recapito di fax 051.19905453 dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO: Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed attiene alla materia di accesso al pubblico impiego. Pertanto, ai sensi dell'articolo L'art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002 che rimanda al comma 3 del medesimo articolo, nonché dell'art 37 del D.L. n. 98 del 2011, in virtù dell'autodichiarazione dei redditi resa dalla ricorrente ed allegata al presente ricorso, il contributo unificato non è dovuto.

Si allegano i seguenti documenti:

- 01 - m_pi.AOODRER.REGISTRO-UFFICIALEU.0011242.04-06-2021-1
- 02 - m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000363.28-06-2021
- 03 - m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000430.14-07-2021

04 - DECRETO-A012_n.-788.22-10-2020
05 - Compito 287
06 - Iscrizione concorso straordinario A12 (1)
07 bis - Griglia di valutazione A012 A060 B005
07.01 - Scheda statistica ammessi classe A012
07.02 - Scheda statistica ammessi classe A012
08 - A012_08_1_287
09 - Compito codice 29
09 - Compito codice 66
09 - Compito codice 72
09 - Compito codice 77
09 - Compito codice 149
10 - Scheda valutazione 29
10 - Scheda valutazione 66
10 - Scheda valutazione 72
10 - Scheda valutazione 77
10 - Scheda valutazione 149
11.00 - Compito n 73
11.01 - Griglia 73
11.02- Compito 318
11.03 - griglia 318
11.04 - compito 170
11.05 - griglia compito n 170
12.00 - istanza Campania
12.01 - PEC Istanza CAMPANIA
12.01.01 - PROTOCOLLO CAMPANIA
12.02 - Istanza Piemonte
12.03 - PEC Istanza PIEMONTE
12.03.01 - PROTOCOLLO PIEMONTE
12.04 - PEC Istanza TOSCANA
12.05 - ISTANZA Toscana
12.06 - PEC Istanza SICILIA
12.07 - istanza SICILIA
12.07.01 - PROTOCOLLO SICILIA
12.08 - istanza LIGURIA
12.09 - PEC Istanza LIGURIA
12.09.01 - PROTOCOLLO LIGURIA
12.10 - PEC Istanza LAZIO

12.11 - ISTANZA lazio
13 - ricevuta_protocollo
13.01 - ISTANZA
13.02 - PEC
Bologna, 28.07.2021

avv. Gabriella Cassibba